

STATUTO

**MARGHERITA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAVIANO NA VIA EMANUELE
GIANTURCO 3

Numero REA: NA - 990255

Codice fiscale: 08852161218

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

	- avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria	
	attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.	
	Ai fini suddetti la cooperativa svolgerà le attività analiti-	
	camente individuate nell'articolo 3 dello statuto sociale.	
	ARTICOLO II - CAPITALE E CONFERIMENTI	
	Il capitale sociale è variabile.	
	I componenti dichiarano espressamente di sottoscrivere cia-	
	scuno n.1 (uno) quota di euro 800,00 (ottocento e zero cente-	
	simi) ciascuna, dando atto di aver già provveduto, in data o-	
	dierna, a versare il relativo importo nelle casse sociali,	
	per cui il capitale attuale è pari ad euro 2.400,00 (duemila-	
	quattrocento e zero centesimi).	
	ARTICOLO III - NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono	
	stabiliti nel seguente	
	STATUTO	
	Della "Margherita Società Cooperativa Sociale a Responsabi-	
	lità Limitata".	
	<u>1. DENOMINAZIONE</u>	
	E' costituita, in conformità al disposto degli articoli 2511	
	e seguenti codice civile, una società cooperativa a mutua-	
	lità prevalente denominata "Margherita Società Cooperativa	
	Sociale a Responsabilità Limitata".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto da questo statuto	
	e dagli eventuali relativi regolamenti attuativi, si applica-	

	no le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	in materia di cooperative, nonché, in quanto compatibili le	
	disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	A cura degli amministratori, la società cooperativa sarà i-	
	scritta nell'apposito albo previsto dall'articolo 2512 c.c.	
	<u>2. SEDE</u>	
	La cooperativa ha sede in Saviano (NA) all'indirizzo risul-	
	tante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro	
	delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. ai sensi e	
	per gli effetti dell'articolo 111 ter delle disposizioni di	
	attuazione del codice civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune su indicato con semplice decisione dell'organo am-	
	ministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti	
	all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai so-	
	ci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da	
	quello su indicato.	
	La cooperativa potrà istituire o sopprimere con determinazio-	
	ne dell'Organo Amministrativo sedi secondarie, filiali, suc-	
	cursali, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'e-	
	stero.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quel-	
	lo risultante dal libro soci.	
	<u>3. SCOPO ED OGGETTO</u>	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse genera-	

	le della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi so-	
	ciosanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma	
	non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone, come de-	
	finito dalla legge 8 novembre 1991 n.381 articolo 1 lettera	
	a) ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in	
	forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione	
	dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di occupazio-	
	ne lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali.	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha sco-	
	po di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana e l'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	della lettera b) articolo 1 e articolo 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi-	
	sce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	

	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, potrà cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali ed organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La cooperativa può operare anche con terzi.	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo 3	
	del presente Statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei	
	soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come og-	
	getto:	
	- la gestione, stabile e temporanea, in forma diretta e/o in	
	appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere,	
	di accogliere persone svantaggiate, realizzare percorsi for-	
	mativi, riabilitativi, per il loro inserimento o reinserimen-	
	to nel tessuto sociale, creare e gestire centri di assisten-	
	za per il disbrigo di tutte le pratiche e formalità nei con-	
	fronti di Enti e Istituzioni Pubbliche e Private associazio-	
	ni, aventi attinenza con gli interventi a favore di soggetti	
	in situazione di difficoltà psicofisica, psichiatrica e so-	
	ciale (ad esempio: minori, tossicodipendenti detenuti, ex de-	
	tenuti);	
	- stipulare e definire con Enti Pubblici e Privati ogni con-	
	venzione per l'uso di aziende e strutture strumentali alla	
	realizzazione dello scopo sociale;	
	- attivare ed erogare servizi volti a prevenire situazioni	
	di disagio;	

	- promuovere e realizzare qualsiasi iniziativa per il pro-	
	gresso umano, sociale, culturale e religioso dei soggetti in-	
	teressati;	
	- gestire direttamente, indirettamente o per conto di terzi	
	strutture e servizi di carattere sociale, (centri ascolto,	
	centri aperti diurni, centri di accoglienza, case famiglia,	
	comunità alloggio, comunità educative di tipo familiare,	
	strutture di pronto intervento) scolastico, servizi educati-	
	vi e socio-sanitari, di animazione e di formazione professio-	
	nale, ricreativi e assistenziali anche attraverso servizi e	
	organi di stampa e utilizzo dei mass media e creando e ge-	
	stendo punti di creazione, diffusione e vendita di pubblica-	
	zioni e scritte a carattere educativo e didattico;	
	- offrire consulenza medica, psicologica e sociale attuando	
	interventi domiciliari in situazione di disagio;	
	- promuovere ed organizzare corsi di formazione professiona-	
	le per operatori sociali, di studio, di ricerca e prevenzio-	
	ne nel campo delle emarginazioni;	
	- realizzare anche in collaborazione con i movimenti di vo-	
	lontariato, le associazioni, le organizzazioni sindacali e	
	politiche, più organici e funzionali rapporti con le Istitu-	
	zioni o gli Enti Locali di diverso livello, i vari assessora-	
	ti a servizi sociali al fine di promuovere e sollecitare	
	provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei bi-	
	sogni delle fasce sociali emarginate;	

	- operare per l'intervento di Fondi Europei, sui progetti di	
	interesse riabilitativo, fisico, lavorativo delle persone	
	con disagio, da gestirsi in forma associata nei quali gli in-	
	teressati presteranno la loro attività creativa ed operati-	
	va, così da offrire momenti di attività specifica e speciali-	
	stica di assistenza;	
	- promuovere ed organizzare qualsiasi iniziativa finalizzata	
	al miglioramento delle qualità della vita, nonché iniziative	
	per il tempo libero, la cultura, l'educazione alla legalità	
	ed il turismo sociale;	
	- gestire i servizi di ricerca, promozione e riorganizzazione	
	nell'ambito di qualsiasi espressione culturale, rivolti	
	sia a privati che a Enti Pubblici;	
	- gestire biblioteche, videoteche;	
	- gestire servizi accessori nell'attività musicale;	
	- gestire impianti sportivi;	
	- gestire eventi culturali, sportivi e artistici;	
	- gestire servizi ludico-ricreativi;	
	- gestire servizi di informatizzazione;	
	- promuovere imprenditorialità sociale e giovanile;	
	- promuovere e tutelare diritti di infanzia;	
	- organizzare incontri, dibattiti, convegni, feste, mostre	
	ed altre iniziative promozionali;	
	- segretariato Sociale;	
	- realizzazione programmi di formazione e aggiornamento;	

	- servizi di raccolta rifiuti;	
	- servizio di facchinaggio e trasporto bagagli;	
	- gestione strutture.	
	In riferimento alla circolare n.153/96 del giorno 8 novembre	
	1996 la cooperativa opererà in modo tale che tali attività	
	risultino funzionalmente collegate.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, la so-	
	cietà cooperativa potrà compiere tutte le operazioni indu-	
	striali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari	
	ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili per	
	il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni	
	e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e as-	
	sumere partecipazioni e interessenze in altre società o im-	
	prese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti	
	del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle indero-	
	gabili norme di legge.	
	La società cooperativa potrà chiedere ed ottenere contributi	
	e finanziamenti a fondo perduto e a tasso agevolato così co-	
	me previsto dalle leggi in vigore. Inoltre potrà chiedere	
	prestiti e mutui presso banche o altri Enti Finanziari legal-	
	mente riconosciuti.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel ri-	
	spetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	La cooperativa può stipulare convenzioni con Enti pubblici e	

	privati, utili all'attuazione degli scopi sociali.	
	La cooperativa al fine di rendere più efficace la propria azione, con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, può	
	consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative, aderire ad una delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.	
	La cooperativa può organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci.	
	<u>4. DURATA</u>	
	La durata è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroga od anticipato scioglimento.	
	<u>5. SOCI</u>	
	I soci si distinguono in:	
	- "SOCI COOPERATORI", il cui numero è illimitato e non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, che per le	
	loro attitudini e capacità professionali sono in condizione	
	di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale; sempre	
	quali soci cooperatori è inoltre consentita l'ammissione di	
	soggetti che svolgono attività tecnico-amministrativa nel numero strettamente necessario al corretto funzionamento della	
	cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano	

	identici scopi sociali ed esplichino una attività concorren-	
	te, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti im-	
	prese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'Orga-	
	no Amministrativo che può tener conto delle tipologie e del-	
	le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	- "CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI", che la Cooperati-	
	va potrà istituire in ragione dell'interesse alla loro forma-	
	zione ovvero del loro inserimento nell'impresa; l'Organo am-	
	ministrativo fissa la durata dell'appartenenza del socio a	
	tale categoria speciale ed al termine di tale periodo, comun-	
	que non superiore a cinque anni, il nuovo socio è ammesso a	
	godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Prima di tale momento i soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relati-	
	ve all'approvazione del bilancio e non possono rappresentare	
	altri soci; i soci ammessi alla categoria speciale non po-	
	tranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori e non potranno ricoprire cariche negli Orga-	
	ni Amministrativi.	
	<u>6. MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI COOPERATORI</u>	
	Colui il quale intenda essere ammesso come socio cooperato-	
	re, deve proporre la relativa domanda all'Organo Amministra-	
	tivo contenente:	
	a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codi-	
	ce fiscale, se persona fisica; ragione o denominazione socia-	

	le, sede legale, data e luogo di costituzione, numero di I-	
	scrizione al Registro delle Imprese se trattasi di società;	
	b) l'indicazione dell'attività svolta e delle competenze di	
	cui è in possesso;	
	c) se trattasi di società, le giustificazione dei poteri e	
	la qualità del dichiarante;	
	d) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;	
	e) l'impegno a rendere le prestazioni ritenute necessarie	
	per il raggiungimento degli scopi sociali, all'osservanza	
	delle leggi e del presente statuto, dei regolamenti interni	
	eventualmente adottati, delle obbligazioni prese dai compe-	
	tenti organi sociali;	
	f) la dichiarazione di non esercitare in proprio alcuna im-	
	presa che, a causa dell'identità o affinità dell'attività	
	svolta, possa porsi in qualche modo in concorrenza con l'at-	
	tività della cooperativa.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei succitati	
	requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, de-	
	libera sulla domanda del proponente, con provvedimento di ac-	
	coglimento che verrà comunicato all'interessato, ovvero con	
	provvedimento di rigetto che, motivato entro sessanta giorni	
	dalla sua adozione, verrà comunicato all'interessato unita-	
	mente alla motivazione.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro	

	dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dal-	
	l'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il so-	
	vrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Ammini-	
	strativo.	
	L'aspirante socio in caso di mancato accoglimento della do-	
	manda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiede-	
	re che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea	
	dei soci in occasione della sua prima successiva convocazio-	
	ne.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'Organo Am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'Organo Am-	
	ministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	<u>7. OBBLIGHI DEI SOCI</u>	
	I soci sono obbligati:	
	a) a versare la quota di capitale sottoscritta con le moda-	
	lità stabilite dalla statuto e dall'Organo Amministrativo al-	
	l'atto dell'accettazione della domanda di ammissione, unita-	
	mente alle spese di istruttoria della domanda stessa ed il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato;	

	b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dall'Organo Amministrativo;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo Amministrativo.	
	<u>8. SCIoglimento del rapporto sociale</u>	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.	
	<u>9. RECESSO</u>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata e gli amministratori dovranno esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Il recesso ha effetto:	
	<u>per quanto riguarda i rapporti sociali</u> , dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda trasmesso all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;	
	<u>per quanto riguarda i rapporti mutualistici</u> tra socio cooperatore e società, con la chiusura dell'esercizio in corso,	

	se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e da questo statuto,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere	
	in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del dan-	
	no, con un preavviso di tre mesi; il recesso ha effetto, re-	
	lativamente al rapporto mutualistico e sociale, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	<u>10. DECADENZA</u>	
	La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti dei soci che siano interdetti o inabilitati o fal-	
	liti ovvero in caso di sopravvenuta inabilità definitiva a	
	partecipare all'attività della società.	
	<u>11. ESCLUSIONE</u>	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che non è più in condizione di concorrere al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti pre-	
	visti per la partecipazione alla società;	
	b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni deri-	
	vanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti,	
	ove esistenti, o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà	
	dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine	
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	

	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperati-	
	va o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta;	
	in questi casi il socio moroso deve essere invitato, a mezzo	
	lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti e	
	l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal	
	detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;	
	d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto socia-	
	le;	
	e) che svolga attività in concorrenza con la cooperativa sen-	
	za espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Inoltre, il socio appartenente alla "categoria speciale di	
	soci cooperatori" può essere escluso, oltre che nei casi in-	
	nanzi previsti, per:	
	a) inosservanza dei doveri inerenti la formazione ove ammes-	
	so in ragione di tale interesse;	
	b) inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria o mancato adeguamento agli standard pro-	
	duttivi, ove ammesso per interesse all'inserimento nell'im-	
	presa.	
	L'esclusione produce effetto dal momento della annotazione	
	del provvedimento nel libro dei soci, che sarà eseguita sen-	
	za indugio dagli amministratori.	
	<u>12. COMUNICAZIONE ED OPPOSIZIONE</u>	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	

	esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari me-	
	diane raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Avverso i provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo	
	su recesso, decadenza ed esclusione, il socio può proporre	
	opposizione attivando la procedura Arbitrale di cui è parola	
	in seguito.	
	<u>13. MORTE DEL SOCIO</u>	
	In caso di morte di un socio, agli eredi o legatari spetta	
	la liquidazione della partecipazione sociale del defunto.	
	L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal	
	presente statuto, subentra nella partecipazione del socio de-	
	ceduto. In tal caso, entro e non oltre tre mesi dalla accet-	
	tazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, lo stes-	
	so dovrà documentare la sussistenza di detti requisiti di am-	
	missione.	
	Nel caso in cui abbiano diritto a subentrare nella partecipa-	
	zione sociale del defunto più eredi o legatari che abbiano i	
	requisiti di ammissione, essi dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla società; in difetto	
	di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3	
	c.c.	
	<u>14. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA</u>	
	Il socio receduto, decaduto o escluso e gli eredi o i legata-	
	ri del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti	
	di ammissione alla cooperativa o non vogliano subentrarvi) a-	

	vranno diritto soltanto alla liquidazione della quota sulla	
	base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati	
	recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, in confor-	
	mità alle disposizioni previste dall'articolo 2535 c.c. e	
	fatte salve le limitazioni previste dall'articolo 2514 c.c..	
	La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera rac-	
	comandata e, nel termine di sei mesi dall'approvazione del	
	bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla	
	liquidazione della quota.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto	
	sociale ai sensi dell'articolo 2535 c.c., e comprenderà an-	
	che il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussi-	
	sta nel patrimonio della società.	
	Il pagamento deve essere fatto entro tre mesi dall'approva-	
	zione del primo bilancio successivo.	
	In ogni caso, il socio che cessa di far parte della coopera-	
	tiva risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti	
	non versati per un anno dal giorno in cui si è verificato lo	
	scioglimento del rapporto sociale.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesti la insolvenza della società, il socio uscente o	
	gli eredi del socio defunto sono obbligati verso la società	
	nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quo-	
	ta.	

	La liquidazione della quota assegnata al socio può essere	
	corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali,	
	entro un termine massimo di cinque anni; ove entro tale ter-	
	mine il socio o i suoi eredi non ne faccia richiesta l'impor-	
	to corrispondente sarà imputato a riserva legale.	
	<u>15. STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI</u>	
	La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea assunta con	
	le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., può emettere tito-	
	li di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione	
	attribuendoli ad investitori professionali soggetti a vigi-	
	lanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamen-	
	te ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 oc-	
	ties disp. att. e trans. c.c..	
	<u>16. PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	- dal capitale sociale che è formato dai conferimenti effe-	
	tuati dai soci cooperatori (il capitale sociale della coope-	
	rativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è	
	formato da un numero illimitato di quote del valore nominale	
	ciascuna non inferiore a venticinque euro e non superiore a	
	cinquecento euro attualmente nella misura di euro cento;	
	l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo);	
	- dalla riserva legale, formata con gli utili di bilancio e	
	con le quote sociali eventualmente non rimborsate in caso di	

	scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio;	
	- da eventuali riserve straordinarie;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia du-	
	rante la vita della cooperativa che al suo scioglimento.	
	<u>17. CARATTERISTICHE DELLE QUOTE</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ipoteca, nè	
	essere cedute con effetto verso la società se la cessione	
	non è autorizzata dall'Organo Amministrativo a norma e con	
	le modalità previste dall'articolo 2530 c.c..	
	Nessun socio può possedere nella cooperativa una quota il	
	cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	<u>18. LIBERAZIONE DELLE QUOTE</u>	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore po-	
	tranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministra-	
	tivo.	
	Sono ammissibili i conferimenti di beni in natura e di credi-	
	ti, cui si applicano le disposizioni previste in materia dal	
	codice civile.	
	<u>19. ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO</u>	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre	

	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio ed alla predisposizio-	
	ne, nel caso di obbligo di legge, della relazione di cui al	
	I comma dell'articolo 2428 c.c., indicando specificamente	
	nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli sco-	
	pi statutari in conformità del carattere cooperativo della	
	cooperativa, nonché evidenziando nella nota integrativa, a	
	norma degli articoli 2545 e 2513 c.c., le condizioni di pre-	
	valenza mutualistica.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qua-	
	lora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'ar-	
	ticolo 2364 c.c., certificate dall'Organo Amministrativo in	
	sede di relazione sulla gestione.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Col-	
	legio Sindacale ove nominato, fissare i compensi ovvero i ri-	
	storni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione	
	della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutuali-	
	stiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in ma-	
	niera autonoma e distinta, a norma dell'articolo 2545 sexies	
	c.c..	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	

	legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia	
	durante la vita della società sia al suo scioglimento;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentua-	
	le minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione costituiti dalle associazioni nazionali	
	di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coopera-	
	tivo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive	
	modifiche ed integrazioni;	
	c) al perseguimento degli scopi mutualistici, nella misura	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che	
	non potrà in ogni caso superare, per i soci cooperatori,	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	e) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	<u>20. RISTORNI</u>	
	Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente	
	statuto e qualora le risultanze dell'attività mutualistica	
	lo consentano, l'assemblea che approva il bilancio può deli-	
	berare, su proposta dell'Organo amministrativo, sulla desti-	

	nazione del ristorno ai soci cooperatori.	
	Il ristorno, che può essere attribuito mediante erogazione	
	diretta o mediante aumento proporzionale del numero delle	
	quote possedute dal socio, dovrà essere in ogni caso riparti-	
	to tra i soci cooperatori in considerazione della qualità e	
	della quantità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la cooperativa ed i soci stessi secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	<u>21. ORGANI SOCIALI</u>	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	<u>22. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</u>	
	L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo almeno	
	una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, nonchè ogni qualvolta lo ritenga op-	
	portuno.	
	Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordi-	
	naria, da tenersi per l'approvazione del bilancio, può esse-	
	re convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, entro centottanta dalla chiusura del-	
	l'esercizio stesso; in quest'ultimo caso l'organo amministra-	
	tivo ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea è altresì convocata quando ne sia fatta richie-	

	sta da almeno un quinto dei soci con diritto di voto; in ta-	
	le ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 20	
	(venti) giorni dalla richiesta.	
	L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata	
	A.R. ovvero mediante fax (purchè confermato) da inviarsi al-	
	meno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al do-	
	micilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convoca-	
	zione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simi-	
	lari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, al-	
	l'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che ri-	
	sultino espressamente dal libro soci). L'avviso di convoca-	
	zione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della	
	riunione presso la sede sociale o altrove, purché sempre in	
	Italia, la data della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata almeno dopo 24 (ventiquattro) ore	
	dalla prima.	
	Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nel-	
	l'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta	
	giorni dalla data della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto al voto, e siano	

	intervvenuti o informati della riunione tutti gli amministra-	
	tori e tutti i sindaci effettivi, laddove nominati; verifi-	
	candosi tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	<u>23. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI</u>	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengano, in proprio o	
	per delega, la metà più uno dei voti;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci,	
	intervvenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera sempre a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il vo-	
	to favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi di-	
	ritto al voto e precisamente:	
	- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;	
	- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;	
	- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.	
	<u>24. VOTO</u>	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare del-	

	la quota sottoscritta.	
	Ai soci persone giuridiche può essere attribuito un massimo	
	di cinque voti in relazione all'ammontare della quota socia-	
	le detenuto o al numero dei loro membri. In nessun altro ca-	
	so potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea	
	può farsi rappresentare mediante delega scritta; le deleghe	
	devono essere conservate tra gli atti sociali.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	<u>25. PRESIDENZA</u>	
	La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministra-	
	zione compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	e, in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice Pre-	
	sidente se nominato;	
	Qualora nè l'uno, nè l'altro possano o vogliano esercitare	
	tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza il	
	presidente fra i presenti.	
	L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomi-	
	na del Segretario, ed eventualmente di due scrutatori; il Se-	
	gretario può essere anche una persona non socia.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente, dal Segretario o da un notaio quando ciò sia ob-	
	bligatorio per legge.	
	<u>26. POTERI DELL'ASSEMBLEA</u>	
	L'assemblea:	

	- approva il bilancio;	
	- determina il numero dei componenti dell'Organo Amministra-	
	tivo, provvede alle relative nomine fissandone il periodo di	
	durata;	
	- nomina i componenti il collegio dei sindaci ed elegge tra	
	questi il Presidente;	
	- determina la retribuzione annuale degli amministratori e	
	dei sindaci, ove la carica non sia gratuita;	
	- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	- delibera sulle modifiche allo statuto sociale;	
	- delibera di compiere le operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci;	
	- delibera sulla proroga della durata e sullo scioglimento	
	anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori;	
	- approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statu-	
	to o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	E' altresì competenza dell'assemblea stabilire criteri e mo-	
	dalità per la realizzazione degli scopi di mutualità, di coo-	
	perazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con	

	eventuale apposito regolamento interno.	
	<u>27. ORGANO AMMINISTRATIVO</u>	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da tre a sette membri. All'atto della nomina	
	l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti sud-	
	detti.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coo-	
	peratori persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica tre anni salvo revoca o	
	dimissioni preventive o per quel tempo più limitato stabili-	
	to dai soci all'atto della loro nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito .	
	<u>28. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provve-	
	duto l'assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed uno o	
	più Vice Presidenti.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni	
	ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecuti-	
	vo, determinandone i poteri.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	

	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	consiglieri.	
	La convocazione è fatta almeno tre giorni prima di quello	
	fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, nei casi di urgenza il tempo può essere più breve e l'av-	
	viso può essere spedito a mezzo telegramma o fax, in modo	
	che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno libero prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti;	
	in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione, sia ordinaria sia straordinaria, della società	
	cooperativa; a titolo esemplificativo, rientrano tra le at-	
	tribuzioni dell'organo amministrativo:	
	- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;	
	- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei	
	soci;	
	- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventi-	
	vi, nonché la propria relazione di accompagnamento al bilan-	
	cio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamen-	
	te i criteri eseguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to degli scopi statutari, in conformità con il carattere	

	cooperativo della società;	
	- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	la esclusione dei soci;	
	- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente sta-	
	tuto, siano riservati all'Assemblea.	
	<u>29. RAPPRESENTANZA</u>	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione senza limitazioni, ed ai membri	
	del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati,	
	nei limiti della delega.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori generali, am-	
	ministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affa-	
	ri o categorie di affari.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di	
	lui mansioni spettano al Vice-Presidente.	
	<u>30. REGOLAMENTI</u>	
	I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplina-	
	ti da Regolamenti che determinano i criteri e le regole ine-	
	renti allo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	I Regolamenti, quando non costituiscono parte integrante del-	
	l'atto costitutivo, sono predisposti dall'Organo Amministra-	
	tivo e approvati dall'Assemblea.	
	<u>31. COLLEGIO DEI SINDACI</u>	

	Quando obbligatorio ai sensi dell'articolo 2477 c.c., i soci	
	nominano un Collegio Sindacale composto di tre Membri Effet-	
	tivi e due Supplenti (un membro effettivo ed uno supplente	
	devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'ap-	
	posto registro e gli altri componenti, se non iscritti in ta-	
	le registro devono essere scelti fra gli iscritti negli albi	
	professionali individuati con D.M. 29 dicembre 2004 n.320 o	
	fra i professori universitari di ruolo in materie economiche	
	o giuridiche) e provvedono alla designazione del Presidente	
	ed alla determinazione del compenso spettante ai Sindaci Ef-	
	fettivi.	
	I Sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubbli-	
	cazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte	
	degli Amministratori.	
	<u>32. SCIoglimento DELLA COOPERATIVA</u>	
	In caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea con la	
	maggioranza stabilita a norma del presente statuto, nomina	
	uno o più liquidatori, preferibilmente tra soci, stabilendo-	
	ne i poteri.	
	<u>33. DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE</u>	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale - dedotto soltanto il rimborso delle quote socia-	
	li, effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventual-	
	mente maturati - deve essere destinato a fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	

	alla legge 59/92 e successive modificazioni.	
	<u>34. CLAUSOLA ARBITRALE</u>	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità,	
	l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in di-	
	pendenza dei rapporti tra i soci e tra essi e la società,	
	l'Organo Amministrativo, i liquidatori o i sindaci, che per	
	disposizione di legge inderogabile non sia di competenza e-	
	sclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mini-	
	stero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore,	
	scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione	
	ha sede la società.	
	L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'ac-	
	cettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgi-	
	mento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e ri-	
	spettando, comunque, il principio del contraddittorio tra le	
	parti.	
	Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislati-	
	vo 5/2003.	
	<u>35. RINVIO</u>	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle	
	disposizioni del codice civile.	
	ARTICOLO IV - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Fino a nuova determinazione dei soci, la società sarà ammini-	
	strata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre	